

# IL SISTEMA SANZIONATORIO

- Tipologie delle sanzioni
- Soggetti cui si applicano
- Sospensione dell'attività imprenditoriale
  - Iter per i diversi reati
- Verbali di sopralluogo, di contravvenzione e prescrizione
- Esempi contravvenzione, prescrizioni e termini per la regolarizzazione
- Iter del procedimento penale e sua estinzione (D.lgs. 758/94)

## ***Seminario operativo***

***“La valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate per aziende fino a 50 lavoratori”***

***Scadenza 31 dicembre 2012 per aziende fino a 10 lavoratori***

***Venerdì 16 novembre 2012***

*dalle 9.30 alle 12.30, presso API Baveno, S.S. 33 del Sempione km 87*

*Cruciano Francesco*

[\*francescocruciano@apimpresa.it\*](mailto:francescocruciano@apimpresa.it)

*tel. 0321 398464*

*API Novara, VCO e Vercelli e Valsesia*



# IL SISTEMA SANZIONATORIO

Il D.Lgs 81/08 e s.m.i. prevede 4 tipologie di sanzioni:

arresto

arresto o  
ammenda

ammenda

sanzioni  
amministrative

- Le sanzioni sono graduate in base alla gravità delle violazioni e alla rilevanza delle disposizioni violate per la tutela della sicurezza del lavoro
- Il fine riparatorio prevale su quello punitivo (il D.Lgs. n. 106/09 ha recepito lo spirito del D.Lgs. n. 758/94).

# IL SISTEMA SANZIONATORIO

**I soggetti a cui si applicano le sanzioni sono:**

- **Datori di lavoro e Dirigenti (es. art. 55)**
- **Preposti (es. art. 56)**
- **Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori (es. art. 57)**
- **Medici competenti (es. art. 58)**
- **Lavoratori (es. art. 59)**
- **Componenti dell'impresa familiare, Lavoratori autonomi, Coltivatori diretti , Soci di società semplici in agricoltura, Artigiani e Piccoli commercianti (art. 60)**
- **Venditori, Noleggiatori e Concedenti in uso (es. art. 87)**
- **Committenti di opere edili o Responsabili dei lavori (es. art. 157)**
- **Coordinatori per la progettazione e Coordinatori per l'esecuzione dell'opera edile (es. art. 158)**
- **Chiunque (es. artt. 264 bis, 286)**

L' art. 299 sancisce che chiunque, indipendentemente dall'investitura formale, eserciti di fatto poteri direttivi è punito alla stregua di un datore di lavoro, dirigente o preposto (principio di effettività)

# SOSPENSIONE DELL' ATTIVITA' DI IMPRESA PER MOTIVI DI SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO

- L'art. 14 prevede la possibilità per lo Spresal di adottare un provvedimento amministrativo di carattere cautelare per la sospensione dell'attività di impresa
- Presupposto è l'accertamento di violazioni:
  - **gravi**: violazioni individuate nell'Allegato I;
  - **reiterate**: nei 5 anni antecedenti (non prima del 5 agosto 2007) lo stesso soggetto ha commesso più violazioni (2 o più) che siano state oggetto di prescrizioni ex D.Lgs. n. 758/1994 ottemperate o di sentenze passate in giudicato;
  - **della stessa indole**: violazione della medesima disposizione o di più disposizioni tra quelle indicate nell'Allegato I
- Limite alla competenza dello Spresal
  - in caso di accertate violazioni in **materia di prevenzione incendi** la competenza esclusiva è dei VV.F. (Sresal segnala a Comando Prov.le VV.F.)

# ALLEGATO I (ART. 14)

## GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

### Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

### Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.

*continua*

## ALLEGATO I (ART. 14)

### GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

#### Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

#### Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

- Lavori in prossimità di linee elettriche *in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;*
- Presenza di conduttori nudi in tensione *in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;*
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

#### Violazioni che espongono al rischio d'amianto

- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

# SOSPENSIONE DELL' ATTIVITA' DI IMPRESA PER MOTIVI DI SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO

- **Caratteristiche del provvedimento di sospensione:**
  - la sospensione è disposta solo sulle attività lavorative che espongono i lavoratori ai rischi gravi accertati;
  - la sospensione consente solo lo svolgimento dei lavori strettamente necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza, in ottemperanza alle prescrizioni dello Spresal;
  - il provvedimento è impugnabile di fronte al Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dal ricevimento;
  - il provvedimento è revocabile dallo Spresal a condizione del ripristino delle regolari condizioni di lavoro e del pagamento della somma aggiuntiva di € 2.500 nel capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro;
  - **la mancata ottemperanza del provvedimento di sospensione configura** la contravvenzione di cui all'art. 14 comma 10 punita con **pena del solo arresto**. Non si applica il D.Lgs. n. 758/1994 ma l'art. 302 D.Lgs. 81/08.

Reati puniti con la pena  
dell'ARRESTO



Definizione solo in  
sede giudiziaria

INTERVENTO ISPETTIVO CON RISCONTRO DI VIOLAZIONI



COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO AL P.M



IL P.M. CHIEDE AL G.I.P. IL  
RINVIO A GIUDIZIO

**novità**  
ART. 302



IL G.I.P. SU RICHIESTA  
DELL'IMPUTATO  
PUO' SOSTITUIRE LA PENA  
DETENTIVA (max 12 MESI)  
CON UNA PENA PECUNIARIA



CONDIZIONI PER LA SOSTITUZIONE:


- ELIMINAZIONI FONTI DI RISCHIO
- ELIMINAZIONE CONSEGUENZE DANNOSE DEL REATO
- VIOLAZIONE NON E' STATA CAUSA DI MORTE O LESIONE GRAVE/GRAVISSIMA

Reati puniti pena alternativa  
**ARRESTO O AMMENDA**



D.Lvo n° 758/94

**INTERVENTO ISPETTIVO CON RISCONTRO DI VIOLAZIONI**



Reati puniti con la pena dell'AMMENDA

novità

ART. 301 D.Lgs. 81/08



D.Lgs n° 758/94

INTERVENTO ISPETTIVO CON RISCONTRO DI VIOLAZIONI

PRESCRIZIONE

COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO AL P.M.

SOPRALLUOGO DI VERIFICA

ADEMPIMENTO

INADEMPIMENTO

AMMISSIONE AL PAGAMENTO DI 1/4 DEL MASSIMO IN VIA AMMINISTRATIVA

IL P.M. CHIEDE AL G.I.P. IL RINVIO A GIUDIZIO

Il P.M. chiede al G.I.P. l'archiviazione

Illeciti puniti con sanzione amministrativa



L. 689/81

INTERVENTO ISPETTIVO CON RISCONTRO DI VIOLAZIONI

novità ↓

ART. 301 bis D.Lgs. 81/08

CONTESTAZIONE con "PROVVEDIMENTO DI REGOLARIZZAZIONE"



REGOLARIZZAZIONE

VERIFICA

MANCATA  
REGOLARIZZAZIONE



AMMISSIONE AL  
PAGAMENTO  
DELL'IMPORTO MINIMO  
SANZIONE



PERDITA DEL BENEFICIO art.  
301 bis e TRASMISSIONE  
NOTIZIA DI REATO ex art.  
650/437c.p.



GIUDICE PENALE APPLICA LA  
SANZIONE AMMINISTRATIVA  
(art. 24 L.689/81)

Reati gravi e reiterati puniti con la pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda o con la sola ammenda



D.Lgs. 758/94  
D.Lgs. 81/08 art. 14

INTERVENTO ISPETTIVO CON RISCONTRO DI VIOLAZIONI

PRESCRIZIONE

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL' ATTIVITA' DI IMPRESA

INADEMPIMENTO  
PRESCRIZIONE

SOPRALLUOGO DI  
VERIFICA

INADEMPIMENTO  
PROVVEDIMENTO DI  
SOSPENSIONE

IL P.M. CHIEDE AL G.I.P. IL  
RINVIO A GIUDIZIO

ADEMPIMENTO  
PRESCRIZIONE

COMUNICAZIONE NOTIZIA  
DI REATO AL P.M. (art. 14  
comma 10 D.Lgs. 81/08).

AMMISSIONE AL PAGAMENTO DI 1/4  
DEL MASSIMO IN VIA AMMINISTRATIVA

AMMISSIONE AL  
PAGAMENTO DI 2.500 €

VERIFICA PAGAMENTO

VERIFICA PAGAMENTO

COMUNICAZIONE AL P.M.  
PER ETINZIONE DEL REATO

REVOCA SOSPENSIONE

IL G.I.P. SU RICHEISTA  
DELL'IMPUTATO  
PUO' SOSTITUIRE LA PENA  
DETENTIVA (max 12 MESI)  
CON UNA PENA PECUNIARIA

# Verbale di sopralluogo (es.)

*Al Sig... c/o Azienda...*

*Al Pubblico Ministero – Procura della Repubblica c/o Tribunale*

**Verbale d'ispezione e prescrizioni in materia di sicurezza del lavoro n. ..**

**Sopralluogo del .....**

Presenti agli incontri e sopralluoghi:

per lo Spresal \_\_\_\_\_ uff.li p.g.

per l'Azienda: sigg. \_\_\_\_\_

L'intervento in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ha evidenziato condizioni lavorative non conformi alle norme vigenti per la tutela della salute dei lavoratori.

Pertanto, si richiama l'azienda all'osservanza delle norme di prevenzione di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, dalla documentazione presente in azienda e per quanto rilevato nel corso del sopralluogo, si sono riscontrate le seguenti contravvenzioni (art. 19 D.Lgs. 758/94):

# Verbale di sopralluogo

- 1) **art. 71 comma 1 del D. Lgs. 81/08 - punto 6 parte I All. V** in quanto il datore di lavoro non ha messo a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'art. 70.

In particolare, nelle seguenti macchine/attrezzature gli elementi mobili erano privi di protezione contro il pericolo di presa/trascinamento/schiacciamento di parti del corpo

*es .....\* le cinghie del ventilatore del trattore marca...mod....targa...*

*\* la presa di forza del trattore marca....mod....targa...*

**Sanzione prevista: ammenda da € 2.500 a € 6.400**

- 3) **art. 71 comma 4 lett. a) punto 2** in quanto le seguenti attrezzature di lavoro non sono state oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.

*In particolare.....*

**Sanzione prevista: ammenda da € 2.500 a € 6.400**

# Verbale di sopralluogo

- **art. 64 comma 1 lett. a) - punto 1.13.4 All. IV** in quanto il datore di lavoro non ha provveduto affinché i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di cui all'art. 63 comma 1.

In particolare le installazioni igienico-assistenziali (dormitorio, bagno, refettorio) non erano mantenute in stato di igiene e pulizia

**Sanzione prevista ammenda da € 1.000 a € 4.800**

- **art. 64 comma 1 lett. a)** in quanto il datore di lavoro non ha provveduto affinché i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di cui all'art. 63 comma 1.

In particolare: per l'accesso agli ambienti di lavoro/attrezzature, le scale erano prive dei requisiti di sicurezza e/o non agganciate come previsto al punto 1.7.2 All. IV contro il pericolo di caduta dall'alto, impalcature, passerelle, ripiani, posti di lavoro e passaggi sopraelevati (es. fienili, silos, solai, fosse) non erano provvisti di parapetto normale come previsto al punto 1.7.3 All. IV contro il pericolo di caduta dall'alto.

**Sanzione prevista ammenda da € 1.000 a € 4.800**

# Verbale di sopralluogo

- **art. 18 comma 1 lett. d)** in quanto il datore di lavoro non ha messo a disposizione dei lavoratori mezzi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni.

In particolare, i lavoratori erano privi di: ....

**Sanzione prevista ammenda da € 1500 a € 6000**

- **art. 17, comma 1 lett. a)** in quanto il datore di lavoro non ha fornito ai propri dipendenti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro dove devono operare
- **Art. 45 comma 1** in quanto il datore di lavoro non ha preso provvedimenti in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenze stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
- **Art. 63 e 64 comma 1** in quanto il datore di lavoro non ha provveduto affinché i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di cui all'art. 63, c.1,2 e 3:

**VERBALE di contravvenzione e prescrizione in materia di igiene e sicurezza del lavoro**

**N° /08G**

(art. 21 L. n. 833/78 - art. 20 e seg. D.Lgs n. 758/94)

Il giorno 08, i sottoscritti Angelo Depaoli e Sergio Schietti, Tecnici della Prevenzione, e Ivana Cucco, Medico del Lavoro, Ufficiali di P.G. del Servizio in intestazione, hanno effettuato un sopralluogo presso la ditta \_\_\_\_\_, con sede legale e operativa in Via \_\_\_\_\_, esercente attività di carpenteria meccanica in genere.

L'ispezione è stata effettuata nell'ambito del piano d'intervento mirato alla riduzione dei rischi lavorativi nel comparto delle metalmeccaniche, promosso dal Servizio scrivente, alla presenza della Sig.ra \_\_\_\_\_, datore di lavoro.

Dagli accertamenti effettuati e dall'analisi della documentazione acquisita, sono state riscontrate le seguenti:

**CONTRAVVENZIONI**  
**(PRESCRIZIONI E TERMINI PER LA REGOLARIZZAZIONE)**

1. **Violazione dell'art. 71, comma 4°, lett. a), punto 1) del D.Lgs. n. 81/08, in relazione all'All. V, per non aver preso le misure necessarie affinché i lavoratori utilizzassero le attrezzature di lavoro (macchine) in conformità alle istruzioni d'uso, in quanto:**

- ✓ il carter metallico registrabile fissato al guidalama a protezione della parte non attiva del nastro della sega orizzontale marca THOMAS - mod. "TRAD 270" era stato rimosso;
- ✓ la protezione mobile ed il relativo interruttore di sicurezza, dell'organo lavoratore del trapano a colonna marca BIMAK – mod. "30 la" era stata rimossa;
- ✓ i sistemi di interblocco del riparo mobile interbloccato a protezione della macchina taglio laser marca PRIMACH – mod. "900L/2D" erano stati resi inefficienti, in quanto la macchina continuava il suo movimento anche in caso di apertura dei ripari;

**Prescrizione:** le protezioni delle macchine ed il funzionamento degli interblocchi dovranno essere ripristinati e resi efficienti.

**Termini per la regolarizzazione:** nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto.

**In alternativa a tutte le succitate prescrizioni, potranno comunque essere adottate altre soluzioni in merito, a condizione che il grado di sicurezza raggiunto sia almeno pari a quello previsto dai disposti di legge vigenti.**

2. **Violazione dell'art. 64, comma 1°, lett. a) del D.Lgs. n. 81/08, in relazione all'All. IV, per non aver provveduto affinché i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di cui all'art. 63, comma 1°, in quanto:**

- A. non sono state adottate idonee misure per la captazione dei fumi che si sviluppano in prossimità delle quattro postazioni fisse di saldatura;
- B. la scala di accesso al soppalco era sprovvista, sul lato aperto, di normale parapetto o altra difesa equivalente al fine di evitare il pericolo di caduta dall'alto;
- C. non sono stati predisposti idonei mezzi antincendio di primo intervento in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati;
- D. le installazioni e gli arredi destinati a spogliatoio ed in genere ai servizi igienici non erano mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.

**Prescrizione:**

- A. le quattro postazioni fisse di saldatura dovranno essere dotate di idoneo impianto di aspirazione, di tipo fisso con emissione verso l'esterno; nel caso di documentata impossibilità tecnica alla realizzazione nei termini prescritti del succitato impianto, le postazioni di saldatura potranno essere dotate di aspiratori mobili carrellati; per tali aspirazioni dovrà essere predisposto uno specifico registro in cui verranno indicate le operazioni di pulizia, manutenzione e cambio dei filtri.
- B. la scala di accesso al soppalco dovrà essere dotata di normale parapetto o altra difesa equivalente al fine di evitare il pericolo di caduta dall'alto;
- C. dovranno essere predisposti idonei mezzi antincendio di primo intervento in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati;
- D. le installazioni e gli arredi destinati a spogliatoio ed in genere ai servizi igienici dovranno essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.

**Termine per la regolarizzazione:** nel più breve tempo possibile e comunque **entro 90** (novanta) giorni dal ricevimento del presente atto.

**CONTRAVVENZIONE**  
**PRESCRIZIONE - TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE**

1. Violazione dell'art. 71, comma 1°, del D.Lgs. n° 81/2008, per aver messo a disposizione dei lavoratori "attrezzature di lavoro" (dove per attrezzatura di lavoro, ai sensi dell'art.69 del D.Lgs. n° 81/08 si deve intendere qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro), non idonee ai fini della sicurezza.

In particolare, con riferimento all'allegato V, punto 6.1, del Decreto citato le 4 macchine conchigliatrici marca MAS presentavano carenze ai sistemi di protezione degli organi lavoratori e degli elementi mobili tali da non impedire il rischio di infortunio da parte degli operatori.

In particolare mancavano protezioni fisse perimetrali e barriere ottiche artificiali nella parte frontale delle macchine (zona chiusura stampo).

Inoltre, la bocca di carico dei lingotti di ottone nel forno di fusione era priva di adeguate protezioni atte ad impedire la diffusione accidentale di schizzi di metallo fuso.

**Prescrizione:** le macchine sotto elencate dovranno essere oggetto di interventi migliorativi al fine di garantire la presenza dei requisiti minimi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e in particolar modo dell'allegato V. In particolare, le conchigliatrici marca MAS dovranno essere dotate di protezioni fisse perimetrali e di barriere ottiche (fotocellule) nella zona frontale dove opera il lavoratore addetto alle operazioni di colata. L'interruzione del fascio ottico delle ~~barriere~~ dovrà causare l'arresto immediato dei movimenti del macchinario. La bocca di carico dei lingotti di ottone dovrà essere conformata in modo tale che sia possibile introdurre in sicurezza il materiale.

**Termini per la regolarizzazione:** 90 giorni.

I termini per la regolarizzazione decorrono dalla data di notifica del Verbale.

In alternativa alle prescrizioni, relative alla macchine di cui al punto 1, potranno essere adottate altre soluzioni, a condizione che il grado di sicurezza raggiunto sia almeno pari a quello previsto dai disposti di legge vigenti.

Qualora fosse vantaggioso per la sicurezza dei lavoratori, è data facoltà di eliminare o disattivare stabilmente, anziché regolarizzare, le macchine oggetto del verbale. In tal caso:

- la rottamazione o alienazione delle macchine dovrà essere idoneamente documentata;
- la disattivazione delle macchine deve comportare l'eliminazione di tutti gli organi di comando, di quelli lavoratori e della possibilità di collegamento alle reti di alimentazione (elettrica, pneumatica, idraulica ecc.)”.
- la vendita, il noleggio o la concessione in uso di macchine citate nel presente verbale e prive di marcatura CE dovrà essere in ogni caso preceduta dalla regolarizzazione come da prescrizioni impartite, e dovrà essere accompagnata da attestazione di conformità alle norme di sicurezza, come previsto dall'art. 11 comma 1 del DPR n° 459/96.

3. **Violazione dell'art. 18, comma 1°, lett. b) del D.Lgs. n. 81/08**, per non aver designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze. + RLS -

**Prescrizione:** dovranno essere designati i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze. Tali lavoratori dovranno frequentare specifico corso di formazione. Copia del documento attestante l'avvenuta formazione dovrà essere trasmesso al Servizio scrivente quale prova dell'ottemperanza alla prescrizione.

**Termine per la regolarizzazione:** entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente atto.

4. **Violazione dell'art. 34, comma 2°, del D.Lgs. n. 81/08**, in quanto il datore di lavoro che svolge il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non ha frequentato corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

**Prescrizione:** il datore di lavoro che svolge il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà frequentare specifico corso di formazione adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativo alle attività lavorative. Copia del documento attestante l'avvenuta formazione dovrà essere trasmesso al Servizio scrivente quale prova comprovante l'ottemperanza alla prescrizione.

**Termine per la regolarizzazione:** entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente atto.

**I termini succitati decorrono dalla data di notifica del presente atto.**

Nel corso dell'ispezione, a seguito delle indagini svolte è stato accertato quanto segue:


**1. violazione art. 64 comma 1 del D.L.vo n. 81 del 9 aprile 2008 Unico Testo normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Il datore di lavoro ha consentito l'accesso ai propri dipendenti ad un'area di lavoro adibita a deposito di materiali (dime di polistirolo, paletti per reti metalliche, guaine e tubazioni corrugate, igloo da solaio), posta ad un'altezza di circa 3,60 da terra, priva di protezioni contro il rischio di caduta dall'alto, accessibile per mezzo di una scala fissa priva di corrimano, avente profilo (dimensioni alzata e pedata) difformi rispetto a quanto previsto dalla norma UNI 9941. Tutto ciò difformemente a quanto previsto all'allegato IV del D. Lgs 81/2008 e smi.

**2. violazione art. 17 comma 1 lettera a del D.L.vo n. 81 del 9 aprile 2008 Unico Testo normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Il datore di lavoro non ha fornito ai propri dipendenti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro dove devono operare.

L'Ufficiale di Polizia Giudiziaria



AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO  
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA  
AMBIENTI DI LAVORO  
U.P.G. dr. Giovanni TRINCHERI

il Contravventore



**3 Violazione dell'art. 45 comma 1 del D.L.vo 81/08**

Il Datore di Lavoro non ha preso provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. A momento del sopralluogo non era presente alcun lavoratore formato in materia di primo soccorso.

Considerato che quanto sopra esposto costituisce contravvenzione alla norma seguente:

**D.L.vo n. 81 del 9 aprile 2008**

Considerata la natura permanente dei reati in discorso, visto l'art. 20 del D.L.vo 19.12.1994 n° 758, allo scopo di eliminare le contravvenzioni accertate ed impedire ulteriori conseguenze, i sottoscritti U.P.G., nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 55 Codice di Procedura Penale, IMPARTISCONO le seguenti

Prescrizioni:

1. immediatamente il datore di lavoro dovrà provvedere affinché i propri dipendenti accedano solo ad aree di intervento prive di pericoli di caduta dall'alto, oppure vengano adottati opportuni presidi utili ad eliminare tale rischio.
2. entro venti giorni il datore di lavoro dovrà integrare la propria valutazione dei rischi allegando i rischi specifici insiti nell'ambiente di lavoro dove gli operatori dovranno operare.
3. entro cinque giorni il datore di lavoro dovrà adottare opportuni provvedimenti in materia di primo soccorso, al fine di garantire per ogni intervento la presenza di un operatore adeguatamente formato , come previsto dal DM 388/03.

## Iter del procedimento penale e sua eventuale estinzione (D.Lgs. 758/94)

**Avverso i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, non è possibile presentare ricorso al Presidente della Giunta Regionale.**

La notizia di reato relativa alle contravvenzione di cui sopra è riferita al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 347 c.p.p.

Nei casi di particolare complessità o di oggettiva difficoltà, il termine per la regolarizzazione potrà essere prorogato su istanza motivata del contravventore che dovrà pervenire al Servizio scrivente entro il termine fissato per l'adempimento alla prescrizione.

Detta proroga potrà essere concessa con apposito provvedimento che verrà comunicato al contravventore ed al Pubblico Ministero.

### VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO

Entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione, sarà verificato se la violazione è stata eliminata secondo la modalità e nel termine indicato.

Risultando l'adempimento alle prescrizioni, il contravventore sarà ammesso a pagare, in sede amministrativa, entro 30 giorni, l'importo complessivo di € 7.000,00 pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, così determinato:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. violazione sanzionata all'art. 87, comma 1°, lett. b) del D.Lgs. 81/08 | € 2.500,00                |
| 2. violazione sanzionata all'art. 68, comma 1°, lett. b) del D.Lgs. 81/08 | € 2.500,00                |
| 3. violazione sanzionata all'art. 55, comma 4°, lett. a) del D.Lgs. 81/08 | ok € 750,00 $\frac{1}{4}$ |
| 4. violazione sanzionata all'art. 55, comma 4°, lett. d) del D.Lgs. 81/08 | € 1.250,00 $\frac{1}{4}$  |

**Il pagamento delle sanzioni dovrà essere effettuato solo dopo comunicazione scritta di questo Servizio, che sarà trasmessa successivamente alla verifica degli adempimenti alle prescrizioni.**

Dell'adempimento alle prescrizioni nonché del pagamento della predetta somma sarà data notizia al Pubblico Ministero entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nelle prescrizioni.

### ESTINZIONE DEI REATI

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 758/94 per ciò che riguarda la sospensione del procedimento penale e quant'altro, la contravvenzione di cui sopra si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita e provvede al pagamento della relative ammenda, nei termini indicati.

Il pagamento tardivo della sanzione (oltre il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al pagamento) non permette l'estinzione del reato contestato.

In tal caso, venendo meno la condizione del pagamento, il contravventore può chiedere, al Servizio scrivente, la restituzione della somma versata tardivamente.

Risultando l'inadempimento alla prescrizione, ne sarà data notizia al Pubblico Ministero ed al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nelle prescrizioni.

Il presente verbale, sottoscritto ad ogni effetto di legge, viene notificato a mezzo servizio postale con le modalità definite nella Legge n. 890/92.

***Domande sul sistema dei reati e sanzioni***

**PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI  
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 29**

*Biagianti Marialivia e Cruciano Francesco  
tel. 0321 398464*

*Area Ambiente, Salute e Sicurezza  
API Novara, VCO e Vercelli e Valsesia*

